Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 giugno 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della FILA EUROPE S.p.a., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91.

Sono presenti:

- per FILA EUROPE S.p.a., Marta Benedetto, Monica Menduni;
- per la FILCAMS CGIL, Lucia Anile;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Gabriele Fiorino;
- per le RSA, Marco Coppo, Luciano Donato.

PREMESSO CHE

1. la FILA EUROPE S.p.a., con sede legale in Verrone (BI), opera nel settore dell'abbigliamento sportivo e per il tempo libero, con particolare riferimento alle calzature e accessori, occupa alle proprie dipendenze 79 lavoratori, inquadrati ai fini previdenziali nel settore commercio, ed applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;

2. con accordo sottoscritto presso la Regione Lombardia il 20 dicembre 2010, le Parti suddette hanno convenuto il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale con continuazione d'attività, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, a favore di 37 lavoratori impiegati presso la sede operativa di Milano, via Fra' Pampuri 9/A e la collocazione in mobilità di 29 unità in esubero presso la medesima sede;

3. nei primi mesi dell'anno 2011 Fila Luxembourg Sarl, una società controllata del gruppo Fila Korea Ltd, ha acquistato il 100% del capitale azionario di Integrix Sports Group Ltd (*ISGL*), la società holding delle attività concesse in licenza contraddistinte dal marchio Fila in Europa, nel Medio Oriente e in Africa (c.d. *Business EMEA*). Attraverso questa operazione finanziaria, Fila Korea Ltd ha acquisito il controllo di Fila Europe S.p.A., società indirettamente controllata e di proprietà di ISGL;

4. Fila Korea Ltd dopo aver analizzato il Business EMEA ha ritenuto che l'attuale struttura organizzativa non sia economicamente sostenibile, come dimostrano le ingenti perdite subite negli ultimi tre esercizi e nel primo trimestre del 2011. La riduzione della forza lavoro di Fila presso la Sede di Milano e il trasferimento di quest'ultima nei pressi di Biella, tra le altre iniziative previste, non paiono essere sufficienti al fine di risanare la situazione finanziaria di Fila e del Gruppo;

5. pertanto, Fila Korea Ltd ha optato per un radicale cambiamento nella strutturazione del Business EMEA, oltre che per l'esercizio di una strategia di vendita diretta al dettaglio mediante contratti di licenza (*"direct to retail" licensing strategy*) per il mercato del Regno Unito e per altri importanti mercati nell'ambito dell'Unione Europea. Nel quadro di questa nuova strategia, il marchio Fila sarà concesso in licenza a due importanti rivenditori operanti rispettivamente nel Regno Unito e nell'Unione Europea. Questi rivenditori al dettaglio diverranno integralmente responsabili dell'attività di progettazione, sviluppo e produzione dei prodotti a marchio Fila. Il risultato sarà che tutte le attività facenti capo al Gruppo Fila in Europa, compresa quindi l'Italia, verranno dismesse, con la conseguenza che verrà a cessare l'intera attività del Gruppo Fila in Italia;

6. in conseguenza, con comunicazione del 15 aprile 2011, la Società ha avviato una procedura di mobilità collettiva ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 per n. 56 lavoratori impiegati presso le sedi di Bagnolo San Vito (MN), Barletta (BA), Empoli (FI), Magliano Alfieri (CN), Melfi (PZ), Mesagne (BR), Milano piazzale Lodi, Pontedera (PI), Padova, Roma, Verrone (BI), Vicolungo (NO);

7. i motivi che determinano la situazione di eccedenza, da ricondursi alla cessazione dell'attività del gruppo Fila in Italia ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella citata comunicazione di avvio della procedura;

8. la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto la Società, con nota prot. n. 15/VII/0012914/MA003.A001 del 7 giugno 2011, ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale e richiesto un incontro in sede governativa ex artt. 4 co. 7 e 24, L.223/1991;

9. con nota prot. 15/VII/0013136/MA003.A001 del 9 giugno 2011, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione in data 22 giugno 2011 conclusasi con un rinvio alla riunione odierna.

CONSIDERATO

L'art. 1, comma 32, della L. n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., che prevede la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività, per il periodo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel

periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1) CIGS PER CESSAZIONE D'ATTIVITA'.

Con la presente intesa, le Parti modificano l'accordo raggiunto presso la Regione Lombardia in data 20 dicembre 2010, con cui avevano convenuto la collocazione in CIGS per crisi aziendale con continuazione d'attività di 37 lavoratori occupati presso la sede di Milano Fra' Pampuri 9/A.

- Sentita al riguardo la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, Fila Europe s.p.a. presenterà istanza di variazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale di cui sopra in **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per cessazione d'attività per la durata di 24 mesi.**

- Per i **37 lavoratori** già interessati dal citato accordo la CIGS sarà variata, con effetto retroattivo, **a decorrere dal 1 gennaio 2011 e scadrà il 31 dicembre 2012**.

- Le Parti concordano, inoltre, la collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per cessazione d'attività di **ulteriori 50 lavoratori** occupati presso le sedi di Bagnolo San Vito (MN), Barletta (BA), Empoli (FI), Magliano Alfieri (CN), Melfi (PZ), Mesagne (BR), Milano piazzale Lodi, Pontedera (PI), Padova, Roma, Verrone (BI), Vicolungo (NO), i quali saranno posti in CIGS a decorrere **dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2012.**

- La CIGS sarà attuata a zero ore, senza rotazione, vista la cessazione dell'attività aziendale.

- A modifica dell'accordo del 20 dicembre 2010, in cui si prevedeva l'anticipazione del trattamento economico da parte dell'azienda, a decorrere dal 1 luglio 2011 la Società richiederà il pagamento diretto dell'integrazione salariale all'INPS per tutti i lavoratori collocati in CIGS .

2) PIANO DI GESTIONE DEGLI ESUBERI.

La società attuerà il seguente Piano di Gestione degli esuberi:

a) **ricollocazione esterna**: la Direzione promuoverà la ricollocazione del personale presso società terze, anche attraverso specifici contatti con imprenditori nell'ambito del territorio provinciale in cui opera attualmente la società, nonché attraverso contatti con imprenditori operanti nel medesimo settore di business di FILA EUROPE S.p.A.

b) **percorsi di outplacement:** La Direzione fornirà adeguato supporto formativo e finanziario al fine di favorire la ricollocazione presso aziende terze.

c) **progetti di ricollocazione:** La Direzione e le OO.SS.LL si attiveranno con la Provincia di Biella al fine di attivare dei percorsi di ricollocazione che possano favorire nuovi inserimenti lavorativi del personale in CIGS.

Le Parti si danno atto che le misure e il piano sopra descritti sono idonei a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) la gestione positiva di almeno il 30% del personale dichiarato in esubero (pari a 26 lavoratori) e che il raggiungimento di tale risultato è requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La Società prevede, inoltre, che gli strumenti sopra individuati potranno determinare, nel corso dei secondi 12 mesi di CIGS (dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012) la gestione dei lavoratori ancora in esubero.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VII

Si precisa che il secondo anno di Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria potrà essere concesso nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in attuazione della Legge di cui sopra.

3) MOBILITA' COLLETTIVA.

- Le parti concordano la collocazione in mobilità dei lavoratori che non si oppongano al licenziamento, entro il numero massimo degli esuberi dichiarati, pari a **52 unità.**

- Ai sensi dell' art. 8, co. 4, L. 19 luglio 1993, n. 236, le Parti convengono di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di durata della CIGS.

Si prevedono incontri aziendali tra la Società e le OO.SS. territoriali al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/2000 e per gli effetti D.L. 249/2004, convertito in L. 291/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

FILA EUROPE

OO.SS.

MINISTERO DEL LAVORO